

Pubblicato il 29/12/2021

N. 13591/2021 REG.PROV.COLL.

N. 13618/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13618 del 2016, proposto da

Giuseppe Padronetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Guidoni, presso il cui studio in Roma, viale Mazzini, 6, è elettivamente domiciliato;

Ornella Padronetti, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Guidoni e Francesco Persio, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini, 6, presso lo studio dell'avv. Guidoni;

contro

Comune di Rieti, non costituito in giudizio;

nei confronti

Soc Emmeti S.r.l.s, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dell'autorizzazione n. 1340/ P.E. 1297 datata 22.9.2016 con cui il Comune di Rieti, nella persona del Dirigente del "Servizio Attività Produttive", Arch. Manuela Rinaldi, ha autorizzato "il Sig. *TOLOMEI ALBERTO*, Legale Rappresentante della Società "EMMETI Srls ", sopra generalizzato, ad effettuare "trattenimenti musicali", all'interno della tensostruttura installata in Rieti Piazza Santa Barbara in occasione della manifestazione denominata *OKTOBERFEST*, nel periodo dal 22 settembre al 2 ottobre 2016 dalle ore 22. 00 alle ore 24. 00 e si concede inoltre l'occupazione del suolo pubblico pari a mq. 536 per il periodo dal 19 settembre al 3 ottobre 2016";

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché sconosciuto; nonché per il risarcimento

di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti dalla adozione ed esecuzione degli impugnati provvedimenti e che saranno puntualmente quantificati in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, nella dichiarata qualità di residenti o abitualmente dimoranti in immobili sovrastanti il pub-birreria "Edelbier" in Rieti, impugnano il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Rieti ha concesso alla Emmeti Srls, gestore dell'esercizio, un'autorizzazione ad effettuare "trattenimenti musicali", all'interno della tensostruttura installata in Piazza Santa Barbara in occasione della manifestazione denominata *Oktoberfest*, nel periodo dal 22 settembre al 2 ottobre 2016 dalle ore 22. 00 alle ore 24. 00 e una concessione per l'occupazione del suolo pubblico pari a mq. 536 per il periodo dal 19 settembre al 3 ottobre 2016.

I ricorrenti, rilevato preliminarmente che il bar "Edelbier" è solito disturbare la quiete serale e notturna della zona a mezzo di concerti e diffusione di musica ad altro volume, come accertato da diversi rilievi Arpa, ponendo pure in essere diverse violazioni amministrative, e che essi ricorrenti, già dal gennaio 2016, avevano diffidato il Comune dal rilasciare al pub ulteriori autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni rumorose, articolano i seguenti motivi di doglianza:

I. Violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia (art. 17 della L.R. n. 18/2001; artt. 22 e ss. delle NTA di zonizzazione acustica del Comune di Rieti)

II. Eccesso di potere per omessa/carenza di istruttoria, sviamento; violazione dei generali principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.). Erroneo bilanciamento dei contrapposti interessi.

L'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione sarebbe stata illegittimamente concessa in quanto il Comune, in violazione di quanto previsto dall'art. 22 delle NTA della zonizzazione acustica, non ha richiesto il parere dell'Arpa, l'acquisizione del quale sarebbe obbligatoria anche ai sensi dell'art. 17 della legge della Regione Lazio n. 18/2001, commi 5 e 7.

L'atto sarebbe, del pari, illegittimo per mancata indicazione di un limite di emissione concesso dal Comune agli organizzatori della manifestazione, non essendo, a tal fine, sufficiente, la prescrizione apposta nell'atto di *"non disturbare la quiete e il riposo dei cittadini con suono di strumenti, dischi, sirena, ecc. ovvero con altri apparecchi di amplificazione della voce dell'uomo, oltre i limiti della normale tollerabilità"*, ed essendo, per contro necessario, ai sensi dell'art. 8 della NTA, l'indicazione di valori massimi di emissione pari a 45 dB e valori limite di immissione di 50 dB.

Sotto altro profilo i ricorrenti osservano come, ove l'autorizzazione rilasciata dovesse essere intendersi riferita ad attività rumorosa temporanea autorizzata in deroga ai limiti di classe acustica a norma delle citate NTA, la stessa sarebbe stata, in ogni caso, illegittimamente rilasciata per non avere il legale rappresentante della società allegato alla richiesta una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Da ultimo i ricorrenti censurano la parte di provvedimento contenente la concessione di suolo pubblico, atteso che a mezzo della stessa, l'interesse pubblico alla fruizione dell'area (ordinariamente destinata a parcheggio) e a non subire violente immissioni acustiche sarebbe stato illegittimamente sacrificato a favore di un'attività privata, peraltro svolta in violazione delle norme in tema di autorizzazione temporanea allo svolgimento di attività rumorose.

I ricorrenti formulano, infine, una domanda risarcitoria del danno non patrimoniale subito a seguito dell'illegittima adozione del provvedimento e consistente nel danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica della persona, e danno morale, inteso come turbamento dello stato d'animo della vittima.

Di tale danno chiedono una valutazione equitativa.

Il Comune di Rieti e la controinteressata non si sono costituiti in giudizio.

All'udienza del 14 dicembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso con riferimento alla domanda di annullamento, in relazione alla quale il difensore dei ricorrenti, all'odierna udienza, ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse dei suoi assistiti alla decisione.

Passando all'esame della domanda risarcitoria, il Collegio, per ragioni di economia processuale e, in applicazione del principio della ragione più liquida, ritiene di esaminare prioritariamente e prima ancora della questione della legittimità o meno del provvedimento impugnato, la sussistenza, sotto il profilo del riscontro probatorio, degli elementi costitutivi del danno, in primis, del nesso di causalità tra l'adozione dell'autorizzazione n. 1340/ P.E. 1297 rilasciata dal Comune di Rieti il 22 settembre 2016 ed il pregiudizio economico lamentato dai ricorrenti (sull'applicabilità, in fattispecie similari, del principio della ragione più liquida cfr. Tar Lazio, Roma, sez. II-ter, 22 aprile 2021 n. Tar Lombardia, Milano, sez. III, 15 febbraio 2021, n. 420).

Osserva, in proposito, il Collegio come, in base al principio sancito dall'art. 2697 c.c. e recepito dall'art. 64 c.p.a., chi agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, ragion per cui, laddove il privato agisca per il risarcimento dei danni provocati da illegittimo esercizio del potere amministrativo, lo stesso è tenuto a fornire, in modo rigoroso e circostanziato, la prova di tutti gli elementi dell'illecito e, in modo particolare per quel che qui interessa, l'esistenza del nesso di causalità tra l'attività illegittima e il danno.

Il risarcimento del danno, infatti, non costituisce una conseguenza diretta e costante dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo, essendo per contro necessaria la positiva verifica, oltre che della lesione della situazione giuridica soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento, anche del nesso causale tra l'illecito e il danno subito, nonché della sussistenza della colpa o del dolo dell'Amministrazione, incombando sul danneggiato l'onere della prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. II, 24/07/2020, n.4732), la mancanza di uno solo dei quali determina l'infondatezza della pretesa.

Spetta quindi al ricorrente fornire la prova degli elementi costitutivi dell'illecito civile ovvero dell'elemento soggettivo (dolo o colpa del danneggiante) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito), necessari per fondare la responsabilità ex art. 2043 c.c.

Nel caso in esame, deve osservarsi come i ricorrenti abbiano proposto il ricorso in esame in tempo successivo (di circa cinquanta giorni) alla cessazione dell'efficacia del provvedimento gravato, ragione per la quale non hanno chiesto la sospensione dell'atto in sede cautelare (ben possibile nel caso in esame, in cui il provvedimento seguiva una serie di precedenti di analogo contenuto, già impugnati dai ricorrenti, che avevano, sul punto, pure interloquuto con il Comune in fase infraprocedimentale).

La scelta processuale di non avvalersi tempestivamente della tutela impugnatoria, anche tramite richiesta di misure cautelari, tuttavia, integra, per consolidata giurisprudenza, una violazione del canone di buona fede e dell'obbligo di cooperazione, spezza il nesso causale fra provvedimento e pregiudizio e, per l'effetto, in forza del principio di autoresponsabilità codificato dall'art. 30, comma 3, c.p.a. comporta la non risarcibilità del danno evitabile (cfr., ex multis, Tar Sardegna, Cagliari, sez. II, 9 giugno 2021, n.421, Consiglio di Stato sez. II, 26 aprile 2021, n.3334, Consiglio di Stato sez. V, 15 marzo 2021, n.2174).

Sempre in punto di nesso causale va poi considerato che, dalla stessa prospettazione ricorsuale, il danno lamentato appare conseguenza, più che del rilascio del provvedimento autorizzatorio impugnato, della condotta del controinteressato, il quale, come dimostrato dalla documentazione versata in atto dagli stessi ricorrenti, si è reso responsabile di immissioni acustiche di gran lunga superiori alla soglia consentita, la lesività delle quali non può essere fatta ricadere sull'amministrazione.

A soli fini di completezza argomentativa, va infine considerato come, nel caso in esame, i ricorrenti hanno pure radicalmente ommesso di fornire la prova del danno biologico asseritamente subito, mentre con riferimento al danno morale non hanno assolto all'onere di una puntuale allegazione di quei "fatti" in cui si esplica e manifesta il danno lamentato (tristezza, patema d'animo, vergogna, disistima etc) (sugli oneri di allegazione e prova in caso di richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, cfr., da ultimo, Tribunale Milano sez. X, 5 ottobre 2021, n.8014).

Non sussistendo la prova del nesso di causalità, ai sensi dell'art. 34, comma 3, del codice del processo amministrativo e difettando, per l'effetto, uno dei presupposti a fondamentali per l'accoglimento della domanda risarcitoria, non si rende necessario l'ulteriore accertamento dell'illegittimità dell'atto impugnato.

In parte qua, di conseguenza, il ricorso va respinto.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell'amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE
Roberta Cicchese

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO